

Corte di Cassazione Sezione 1 Penale

Sentenza 23 novembre 2023 n. 47107

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CASA Filippo - Presidente

Dott. MASI Paola - Consigliere

Dott. MANCUSO Luigi F.A. - rel. Consigliere

Dott. TOSCANI Eva - Consigliere

Dott. GALATI Alberto - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

████████████████████

avverso l'ordinanza del 19/12/2022 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTA;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. LUIGI FABRIZIO AUGUSTO MANCUSO; lette/sentite le conclusioni del PG;

Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. Lignola Ferdinando, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19 dicembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, giudice dell'esecuzione, su istanza del Pubblico Ministero, stabiliva che nel dispositivo della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare dello stesso Tribunale il 7 ottobre 2016, divenuta irrevocabile il 22 febbraio 2019 - con la quale ██████████ era stato condannato in quanto ritenuto responsabile dei delitti contestatigli di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, con l'aggravante di cui il Decreto Legge n. 152 del 1991, articolo 7 convertito dalla L. n. 203 del 1991, aggravante ora contemplata dall'articolo 416-bis.1. c.p. - venisse inserita, dopo le statuizioni sulle pene accessorie, la seguente formula: "visto la L. n. 92 del 2012,

articolo 2, comma 58, revoca l'indennita' di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale o la pensione per gli invalidi civili di cui [REDACTED] sia titolare, onerando la cancelleria di darne comunicazione, all'atto dell'irrevocabilita' della condanna, all'I.N.P.S. competente per territorio".

2. La difesa di [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza, con atto in cui deduce, richiamando l'articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), violazioni dell'articolo 125 c.p.p., comma 3, articolo 130, articolo 445 c.p.p., comma 1, e della L. n. 92 del 2012, articolo 2, comma 58.

Il ricorrente afferma che il giudice dell'esecuzione ha applicato illegittimamente le suddette sanzioni accessorie, perche' la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale della L. n. 92 del 2012, articolo 2, commi 58 e 61.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La trattazione del caso rende opportuno richiamare il quadro normativo nel quale la revoca disposta dal giudice dell'esecuzione si inserisce.

2. La L. 28 giugno 2012, n. 92, articolo 2, commi 58 e seguenti, detta plurime disposizioni, aventi come effetto la cessazione della corresponsione di prestazioni, in materia previdenziale e assistenziale, di cui siano titolari soggetti condannati per taluni reati di particolare allarme sociale, quali i reati di associazione terroristica, attentato per finalita' terroristiche o di eversione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, associazione di tipo mafioso, scambio elettorale, strage e delitti commessi per agevolare le associazioni di tipo mafioso.

In particolare, il comma 58 del citato articolo 2 prevede che "Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 c.p.p. dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennita' di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti previdenziali a carico degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, ovvero di forme sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati al condannato, nel caso in cui accerti, o sia stato gia' accertato con sentenza in altro procedimento giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attivita' illecite connesse a taluno dei reati di cui al primo periodo".

Si prevede dunque che, nel pronunciare condanna per i reati sopra menzionati, il giudice applichi in sentenza la sanzione accessoria della revoca di una serie di prestazioni, specificamente indicate, non correlate al versamento di previa contribuzione e che possa, altresì, revocare i trattamenti previdenziali, ove accerti, o risulti già accertato, che essi abbiano avuto origine, in tutto o in parte, da un rapporto di lavoro fittizio a copertura di attivita' illecite.

Il comma 59 del citato articolo 2 stabilisce, poi, che le erogazioni della prima specie possono essere ripristinate, a domanda, ove ne sussistano ancora i presupposti, una volta espiata la pena e, segnatamente, prevede che "I condannati ai quali sia stata applicata la sanzione accessoria di cui al comma 58, primo periodo, possono beneficiare, una volta che la pena sia stata completamente

eseguita e previa presentazione di apposita domanda, delle prestazioni previste dalla normativa vigente in materia, nel caso in cui ne ricorrano i presupposti".

Il comma 60 del ripetuto articolo 2 impone, infine, l'obbligo di tempestiva comunicazione all'Istituto previdenziale dei provvedimenti adottati ai sensi del comma 58, ai fini della loro immediata esecuzione.

3. Sulle citate disposizioni e' intervenuta la Corte costituzionale che, con la sentenza n. 137 del 2021, ha dichiarato l'illegittimita' della L. n. 92 del 2012, articolo 2, commi 61 e 58, della per contrasto con gli articoli 3 e 38 Cost..

Secondo il giudice delle leggi - alla luce dell'articolo 38 Cost. e del dovere di solidarieta' economica e sociale in capo allo Stato e alla comunita' complessivamente considerata, che si attiva a prescindere dai requisiti di meritevolezza del destinatario e che si basa sullo stato di bisogno - pur dovendosi riconoscere al legislatore la possibilita' di articolare la disciplina delle misure assistenziali, al tempo stesso la ragionevolezza delle previsioni limitative non puo' spingersi sino a escludere quelle prestazioni che siano indispensabili per una vita dignitosa, come la pensione d'inabilita' civile, diretta al sostentamento della persona, nonche' alla salvaguardia di condizioni di vita accettabili e alla tutela di bisogni primari della persona, oppure come l'indennita' di disoccupazione o quella di accompagnamento, nonche' la pensione per i ciechi o per i sordi.

Pertanto, come si legge nella citata sentenza n. 137 della Corte costituzionale, la revoca dei trattamenti assistenziali di cui alla L. n. 92 del 2012, articolo 2, comma 58, "puo' concretamente comportare il rischio che il condannato ammesso a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare o in altro regime alternativo alla detenzione in carcere, poiche' non a carico dell'istituto carcerario, non disponga di sufficienti mezzi per la propria sussistenza" e pone in pericolo, in tal modo, la stessa sopravvivenza dignitosa del condannato, privandolo del minimo vitale, in violazione dei principi costituzionali (articoli 2, 3 e 38 Cost.), su cui si fonda il diritto all'assistenza. E' pur vero che i condannati per i reati di cui alla della L. n. 92 del 2012, articolo 2, comma 58, hanno gravemente violato il patto di solidarieta' sociale che e' alla base della convivenza civile. Tuttavia, attiene a questa stessa convivenza civile che a essi siano comunque assicurati i mezzi necessari per vivere. Cio' non accade qualora la revoca riguardi il condannato ammesso a scontare la pena in regime alternativo al carcere, che deve quindi sopportare le spese per il proprio mantenimento, le quali, ove egli sia privo di mezzi adeguati, potrebbero essere garantite solo dalle ricordate provvidenze pubbliche. Proprio tale diversita' di effetti della revoca delle prestazioni sociali su chi si trova in stato di detenzione domiciliare (o in altra forma alternativa di espiazione della pena) rispetto a chi e' detenuto in carcere determina una violazione anche dell'articolo 3 Cost., trattando allo stesso modo situazioni soggettive del tutto differenti", con la conseguente violazione del principio di ragionevolezza, perche' l'ordinamento reputa un soggetto meritevole di accedere a forme alternative di detenzione, ma lo priva poi dei mezzi per vivere, ottenibili, in virtu' dello stato di bisogno, solo dalle prestazioni assistenziali.

Per tale via la Consulta e' pervenuta, dunque, alla declaratoria di illegittimita' costituzionale della L. n. 92 del 2012, articolo 2, comma 61, (oggetto della questione sollevata) esclusivamente nella parte in cui - richiamando il comma 58, primo periodo - prevede la revoca delle prestazioni, comunque denominate dalla legislazione vigente, "nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere".

Per effetto della L. n. 87 del 1953, articolo 27 negli stessi limiti, la Corte costituzionale ha dichiarato anche l'illegittimità costituzionale della disposizione dell'articolo 2, comma 58, nella parte in cui si prevede, a regime, la revoca delle ricordate prestazioni assistenziali, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

La declaratoria d'incostituzionalità, quindi, non ha avuto come effetto la totale eliminazione dal sistema delle sanzioni di cui alla L. n. 92 del 2012, articolo 2, comma 58, poiché di tale norma è stata dichiarata l'illegittimità parziale, limitatamente al caso in cui i condannati scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

Di tanto è conferma nell'ordinanza n. 138 del 10 maggio 2022 (depositata il 2 giugno 2022), in occasione della quale, per ciò che qui interessa, la Corte costituzionale ha richiamato la propria sentenza n. 137 del 2021, e ha chiarito "che, per effetto di tale dichiarazione d'illegittimità costituzionale parziale, la disposizione censurata è venuta meno solo in parte, ma è vigente con un contenuto resecato della fattispecie di chi espia la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere, riferendosi unicamente all'ipotesi di chi espia la pena in carcere".

4. Sulla base del quadro normativo illustrato, deve rilevarsi che la pronuncia della Corte costituzionale non ha effetti sul caso in esame, perché non si versa in ipotesi di condannato che stia scontando la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.

L'ordinanza impugnata risulta comunque illegittima, alla luce della normativa in vigore e della situazione del condannato nel caso concreto, quanto alla pena.

Dalla stessa ordinanza del giudice dell'esecuzione, ora impugnata, emerge, infatti, che (OMISSIS) ha già espia "in presofferto" la pena inflitta con la sentenza sopra indicata, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta il 7 ottobre 2016 e divenuta irrevocabile il 22 febbraio 2019.

Nel caso in esame, quindi, sarebbe applicabile, in favore di (OMISSIS), il già citato della 2 L. n. 92 del 2012, articolo 2, comma 59 in base al quale le erogazioni della prima specie possono essere ripristinate, a domanda, ove ne sussistano ancora i presupposti, una volta espia la pena.

La previsione della revoca dei benefici previdenziali nei confronti di (OMISSIS), quindi, ove divenisse operativa, sarebbe comunque destinata ad essere superata in caso di ripristino dei benefici stessi conseguente alla verifica dell'avvenuta espiazione della pena e di presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato.

In tale situazione, è agevole rilevare che la revoca dei benefici, da parte del giudice dell'esecuzione, risulta contrastante con la norma ora richiamata, poiché non tiene in considerazione la concreta possibilità del ripristino dei benefici revocati a seguito dell'avvenuta espiazione della pena.

5. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, senza rinvio, dato che non è necessario acquisire o valutare alcun ulteriore elemento fattuale.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata.